



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO A RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI DELL’ “EX ISTITUTO NAUTICO” DI VIA ABATE GIMMA IN BARI.

CUP: H93G16000780006

CIG: 6709821F70

1. PREMESSA

Il Presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto, contiene le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, le modalità di esercizio dei controlli sul possesso dei requisiti, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto avente ad oggetto l’affidamento della Procedura aperta da svolgersi sul portale telematico regionale Empulia dei Lavori di Riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’“ex Istituto Nautico” di via Abate Gimma in Bari” ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Bando è pubblicato sul sito internet informatico del Ministero delle Infrastrutture, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, sul sito informatico presso l’Osservatorio degli appalti pubblici, nonché sul sito web dell’Adisu al link <https://web.adisupuglia.it/gare-e-appalti/appalti-in-corso.html> e sulla piattaforma telematica regionale Empulia (www.empulia.it).

CPV principale – 45454100

CUI – L06888240725202000001

CODICE ISTAT - 072006

La procedura è stata indetta con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 1129 del 7

dicembre 2020.

La presente procedura di gara viene bandita in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 ed è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica Empulia.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione delle offerte. La procedura negoziata attraverso apposita modulistica, il Capitolato Speciale di Appalto ed il presente Disciplinare di gara, la formazione della graduatoria, l'aggiudicazione, non comportano per l'Adisu Puglia (di seguito per brevità: Adisu), alcun obbligo di stipula del contratto, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. In particolare, l'Adisu non è tenuta a corrispondere compenso e/o risarcimento e/o indennità ad alcuno dei concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

L'Adisu si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di provvedere mediante procedura di affidamento diretto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 63, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di infruttuoso esperimento della presente procedura di gara.

L'Adisu si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto, possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara.

ARTICOLO 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Stazione Appaltante: Adisu Puglia, Via Giustino Fortunato n. 4/G, 70125 – Bari, Tel. 080/5438011, P.E.C. protocollobari@pec.adisupuglia.it indica quali referenti contrattuali i seguenti soggetti:

Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio TRITTO (tel. 080/5438066; mail a.tritto@adisupuglia.it)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante.

Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana,

dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il portale EMPULIA, utilizzando l'apposita funzione "per inviare un quesito sulla procedura clicca qui", presente all'interno del bando di gara relativo alla procedura D.D.G. n. 1129 del giorno 7 dicembre 2020" e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 12,00.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare, capitolato e/o allegati), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti:

- pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara;
- generiche;
- non pertinenti.

Le risposte, in forma anonima, alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito www.empulia.it

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.

Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica certificata, quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ARTICOLO 2 – NATURA DELL'APPALTO

Il presente appalto disciplina l'affidamento di un contratto per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dei Lavori di *“Riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell'“ex Istituto Nautico” di via Abate Gimma in Bari”*.

Il tutto in linea con il progetto inviato ed approvato dal MIUR nell'ambito del 4° Bando dei cofinanziamenti di cui alla Legge 338/00.

L'obiettivo del progetto è il recupero di un plesso funzionale di valido ausilio per una funzione compatibile con la destinazione d'uso di residenza per studenti universitari.

Il fabbricato ricade tra quelli sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dal D.Lgs 24 marzo 2006, n. 157.

L'edificio è un fabbricato d'epoca, realizzato con murature portanti in pietra a tre piani fuori terra ed

uno seminterrato, nel tempo adibito a Scuola Istituto Nautico.

L'edificio sorge su un lotto di terreno di forma regolare, della superficie catastale di circa 1.530,00 mq , avente ampi fronti sia sulla via Abate Gimma (su cui è presente l'accesso principale) sia sulla via Trevisani. Il lotto comprende una corte interna di circa 154,00 mq e tre piccoli cortili esterni, di cui quello ubicato sul confine est, comprende un corpo di fabbrica a solo piano terra costituito da locali deposito e garage, avente anche accesso diretto, tramite cancello in ferro, dalla principale via Abate Gimma.

Il complesso in oggetto è ubicato in zona semicentrale del Comune di Bari, posto all'inizio del Quartiere "Libertà" e a ridosso del centrale Quartiere "Murat", a breve distanza dalla piazza "G. Garibaldi", dalla piazza "Risorgimento" e non lontano dalla sede del Tribunale, in una zona fornita di tutti i "servizi" primari e secondari.

L'edificio sarà adibito a residenza studentesca da destinare alle attività istituzionali dell'ADISU.

Gli interventi di restauro e di recupero conservativo prevedono, nel rispetto delle norme sul restauro e dell'adeguamento sismico della struttura esistente, la realizzazione di una nuova residenza con 82 (ottantadue) posti letto da ospitare in camere da letto singole o doppie con 4 stanze per studenti diversamente abili.

La distribuzione funzionale degli ambienti previsti ai vari piani ripropone quasi integralmente quella prevista dal progetto preliminare approvato, nel pieno rispetto degli standard minimi qualitativi fissati dall'allegato A) al D.M. n. 27 del 2011 emesso Ministero dell'Istruzione-Università-Ricerca.

Il Progetto esecutivo è stato redatto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così composto:

1. Studio Speri Società di Ingegneria srl (capogruppo mandataria);
2. Arch. Giuseppe Macrì (mandante);
3. Ing. Luigi Cesari (mandante);
4. Arch. Maddalena Damiani (mandante);
5. Ing. Antonio Vernole (mandante);
6. Arch. Giuseppe Antonio Zizzi (mandante);
7. Ing. Floriana De Martino (mandante);

Attraverso una Conferenza di Servizi tenutasi il 10 aprile 2017 è stato esaminato il progetto definitivo e quindi, sono stati ottenuti tutti i pareri favorevoli con prescrizioni del Comune di Bari, della Soprintendenza per i Beni Culturali della Città Metropolitana, del Comando provinciale di

Vigili del Fuoco e della ASL Bari (Servizio SISP e Servizio SPESAL);

L'Adisu, in quanto stazione appaltante, ha provveduto all'indizione della presente procedura di gara redigendo, altresì, il presente disciplinare.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo complessivo dei lavori è determinato così come segue.

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo	€ 3.504.000,00	
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		€ 96.000,00
TOTALE		€ 3.504.000,00	€ 96.000,00

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **547 giorni naturali** consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo Sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

ARTICOLO 4 – CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI. COSTI DELLA MANODOPERA.

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad € **3.600.000** (euro tremilioneisecentomila/00) e comprende gli oneri relativi al piano di sicurezza pari ad € **96.000,00** (novantaseimila/00).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera) è stata stimata dal progettista come di seguito indicato: incidenza del **36,21** %.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Categoria	Classifica	Descrizione	Prevalente/ Scorporabile	Importo	%
OG2	IV	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	Prevalente	€ 2.225.506,00	63,51%
OG11	III	Impianti tecnologici	Scorporabile	€ 1.278.494,00	36,49%

Il contratto dovrà essere stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Precisazioni in merito alle categorie di lavorazioni diverse dalla prevalente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, la categoria scorporabile OG11, superando il limite del 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.).

Pertanto, tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG2.

Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG11 può partecipare in RTI con imprese qualificate nelle suddette categorie.

La categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della singola categoria e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere suddiviso.

Non è ammesso l'avvalimento così come previsto dall'articolo 146 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 5 –MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo della parte di lavori a corpo come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, eventuali prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.

Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6 –SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:

- a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative);
- b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);

e) (consorzi ordinari di concorrenti);

f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

6.1- PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

Ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.

La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei

Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

La polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

6.2 - PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, così come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere, **pena esclusione**, i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2, del Codice.

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo

216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

6.3 - PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F)

A norma dell'art. 48, c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.

ARTICOLO 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 così come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge 14 giugno 2019 n. 55;
- le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del D.G.U.E. da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che l'operatore si trovi nelle condizioni di cui alle predette lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater).

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione dell'art. 80, c. 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c- bis), c-ter) e c-quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE.

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, si rinvia alle Linee guida ANAC n. 6 di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 per quanto applicabili a fronte della recente modifica normativa relativa al predetto comma 5 dell'art. 80.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

7.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E

FINANZIARIA” E “CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI”

Ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., **pena esclusione**, il direttore tecnico dell’operatore che eseguirà i lavori deve possedere la qualifica di restauratore di beni culturali.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di **TIPO ORIZZONTALE**:

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.LGS: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di **TIPO VERTICALE**:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante

possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di **TIPO MISTO**:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento.

ARTICOLO 8– MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, **obbligatoriamente**, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara telematica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

ARTICOLO 9 - AVVALIMENTO

Per la categoria prevalente OG2, **non è ammesso l'avvalimento** così come previsto dall'articolo

146 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Analogamente, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 per la categoria OG11 rientrando questa nell'elenco delle categorie superspecialistiche (cd. S.I.O.S.) di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 e superando il 10% dell'importo totale dei lavori non è ammesso l'avvalimento.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

Ai sensi del D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, è ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Si precisa, inoltre, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la categoria scorporabile di lavori OG11, classificate tra le "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica" (S.I.O.S.) l'eventuale subappalto non può superare il **30% (trenta per cento)** dell'importo della categoria stessa e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c.2 del Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016 il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, c. 2 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D. Lgs. n.50/2016 così come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'ente committente, previa istruttoria della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.

Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Adisu Puglia, Ente committente del presente affidamento, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Agenzia, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,

pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Adisu provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere all'Adisu, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

In tal caso si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

11.1– GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” intestata ad

Adisu Puglia pari al 2% del prezzo base indicato nel presente Disciplinare di gara (72.000,00 €).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento attraverso il Portale dei pagamenti Pago PA (Pagamenti diversi) dell'Adisu Puglia previa registrazione sul portale;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non>

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque

entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.2 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

11.3 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a costituire e consegnare una polizza di assicurazione (polizza CAR) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione .

L'importo della somma da assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e garanzia di manutenzione deve avere un massimale pari a €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 di euro).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ARTICOLO 12 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 37, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Tempistiche diverse indicate nel CSA devono intendersi integralmente sostituite da quelle

contenute nel presente articolo.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito in base al ribasso offerto e al netto delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili all'impresa, è consentita l'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L'importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, pari ad € 96.000,00, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d'opera, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d'avanzamento dei lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice degli appalti sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara e il codice unico del progetto in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, comprese le imprese cooptate e le imprese ausiliarie, saranno tenuti a comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'Ente committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

L'Ente committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, l'Ente committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 e c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte dell'Ente Committente della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere l'Ente committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono

comunicare all'Ente committente tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ARTICOLO 14– SOPRALLUOGO (OBBLIGATORIO)

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti, **pena esclusione**, dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta. Si riportano di seguito le prescrizioni ai fini dell'ordinato svolgimento del sopralluogo da parte degli operatori in analogia con la prassi consolidata.

“Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o amministratore unico o procuratore o direttore tecnico dell'operatore economico, munito di documento di identità, di idonea documentazione attestante la carica ricoperta e di adeguati ed obbligatori dispositivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistica, casco e mascherina di protezione).

È ammessa la possibilità di delegare altro personale dipendente dell'impresa, purché in possesso di titolo di studio a carattere tecnico e, in tal caso, oltre alla delega corredata da documento di identità del delegante, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro, la qualifica ricoperta dal delegato all'interno dell'impresa e il suo titolo di studio.

La documentazione prodotta sarà acquisita in atti della stazione appaltante.

La medesima persona potrà effettuare sopralluogo esclusivamente per un solo operatore economico.

In caso di associazione temporanea, già costituita o ancora da costituire, il sopralluogo potrà essere effettuato da una sola impresa del costituendo raggruppamento, sia essa capogruppo che mandante.

I sopralluoghi avverranno esclusivamente tutti i **martedì** di pubblicazione del presente disciplinare alle ore 9,30 con ritrovo davanti all'immobile oggetto dei lavori previo appuntamento da effettuarsi tramite email che deve essere inviata al seguente indirizzo f.verrascina@adisupuglia.it entro le ore 12,00 del lunedì precedente. Nella email dovrà essere indicato:

- quale martedì si intende effettuare il sopralluogo;
- chi verrà al sopralluogo (allegando la documentazione necessaria a comprovare il titolo a effettuare il sopralluogo stesso).

Per ragioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19 al fine di evitare pericolosi assembramenti il sopralluogo sarà limitato a solo 3 Imprese per volta. A tal proposito dopo la prenotazione di cui

sopra, gli interessati riceveranno mail di conferma.

Il verbale di sopralluogo dovrà essere allegato, a cura della impresa concorrente, alla documentazione amministrativa da presentare telematicamente in sede di gara.

ARTICOLO 15 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici interessati dovranno presentare per via telematica utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica EmPULIA, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua italiana) firmati digitalmente, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/02/2021 – TERMINE PERENTORIO.**

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (nel caso in cui, tramite la piattaforma EmPULIA, il medesimo concorrente invii nei termini più di una offerta, il sistema invaliderà le precedenti e considererà valide solo l'ultima offerta presentata).

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi non valide e pertanto verranno escluse dalla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica dai documenti amministrativi, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "Linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche" e a risolvere eventuali problemi applicativi del portale contattando gli uffici di EmPULIA.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica EmPULIA.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione delle offerte.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, devono inviare, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 10/02/2021** la propria offerta telematica, tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.EmPULIA.it, secondo la procedura di

seguito indicata:

- Registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page di EmPULIA: l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
- Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "ACCEDI";
- Cliccare sulla sezione "BANDI";
- Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
- Cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "DOCUMENTI";
- Denominare la propria offerta;
- Cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
- Busta "DOCUMENTAZIONE": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Aggiungi Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato" e cancellare righe predisposte come non obbligatorie dall'Adisu Puglia;
- Busta "Tecnica" e Busta "Economica": inserire i documenti e le informazioni richieste afferenti all'offerta tecnica ed economica, direttamente sulla lista dei lotti di interesse nell'"Elenco Prodotti", secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo "Esito riga" mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare la riga corrispondente ai lotti cui non si intende cliccando sul tasto "Elimina". La busta tecnica e la busta economica, viene generata automaticamente dal sistema nella sezione "Elenco Lotti", dopo aver inserito i documenti richiesti negli appositi campi previsti nel file foglio prodotti, o direttamente nell'"Elenco prodotti";
- Genera PDF buste dell'offerta tecnica ed economica: nella sezione "Elenco Lotti", cliccando su tale funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In alternativa si possono generare i file pdf, utilizzando l'apposito pulsante in fondo alla pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
- Apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta

economica, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;

- Allegare i file pdf firmati e compressi in un unico file zip utilizzando il comando “Importa buste pdf” o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell’apposita area denominata “Allega PDF Firmato”, per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
- Cliccare su “INVIA”, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su “INVIA” per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riprodotte l’offerta inviata. È possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.

Credenziali d’accesso

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;

- b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
- c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
- e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l’invio dell’offerta

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo e-mail: helpdesk@EmPULIA.it , ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di Help Desk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

Partecipazione in RTI/Consorti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L’Adisu Puglia non risponde di disguidi o deficit di funzionamento nella trasmissione dei documenti di gara in via telematica.

Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere

previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.

Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- 1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.EmPULIA.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
- 2) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
- 3) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
- 4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".
- 5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
- 6) Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, il fornitore potrà modificare l'offerta già inviata e protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l'offerta così modificata sostituirà in automatico quella inviata precedentemente, che verrà annullata dal sistema. Tale operazione non verrà effettuata, in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione "Nuovo": in questo caso il sistema darà evidenza, nella procedura di aggiudicazione, di tutte le offerte presentate. Si consente tale modalità di presentazione solo ed esclusivamente nel caso di

partecipazione in “forme giuridiche differenti”

7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;

8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l’offerta, è altresì, opportuno:

- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

ARTICOLO 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “**BUSTA DOCUMENTAZIONE**” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La busta documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i sotto indicati documenti:

A) MODELLO DGUE PRESENTE SUL PORTALE EMPULIA - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE – ART. 80 D. LGS 50/2016

Il DGUE surrogatorio della Istanza di partecipazione compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Ai sensi dell’art.85 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla

funzione “Compila DGUE”.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l’Istanza/DGUE, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione/DGUE deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione/DGUE deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione/DGUE deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. (eventuale) in caso di ricorso al subappalto, ciascun subappaltatore dovrà firmare digitalmente l’Istanza di partecipazione/Dichiarazione di assenza di cause di esclusione – ART. 80 D. LGS 50/2016 (Modello DGUE), contenente le informazioni di cui alla parte II - sez. A e B, alla parte III - sezioni A, C e D, alla parte VI.
- e. (in caso di R.T.I. già costituito) Mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito ai sensi dell’art. 48 commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016, alla mandataria (in alternativa, potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma, contenente gli estremi dell’atto costitutivo e del mandato);
- f. (in caso di Consorzio già costituito) Atto costitutivo e verbale dell’organo deliberativo, nel quale sono indicate, tra l’altro, le imprese consorziate per le quali il Consorzio medesimo concorre

alla presente gara

N.B. sia in caso di RTI/consorzio sia costituito che costituendo, dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D. Lgs. n.50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, precisando che in caso di RTI orizzontale l'impresa designata quale capogruppo mandataria dovrà detenere la quota maggioritaria almeno nella misura del 40%.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, del noleggio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, del noleggio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo;

B) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera Anac n. 157 del giorno 17/02/2016, relativo al concorrente. Nel caso di avvalimento occorre generare ed allegare altresì il Passoe relativo alla società ausiliaria.

C) GARANZIA PROVVISORIA resa ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., **a pena di esclusione**, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, con le modalità stabilite dalla predetta norma, digitalizzata tramite scanner e firmata digitalmente dal fideiussore.

L'importo della garanzia, pari al 2% dell'importo biennale dell'appalto, è ridotto del 50%, ovvero di ulteriori percentuali, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, che si richiama integralmente.

In tal caso, il concorrente dovrà includere, **a pena di esclusione**, nella Busta Documentazione, la/le certificazione/i del sistema di qualità, rilasciata/e, ai sensi delle norme europee delle serie specificate nel citato comma, da organismi accreditati.

In caso di R.T.I. e/o consorzio ordinario, per poter usufruire di detta riduzione, è necessario che tutte le imprese raggruppate e/o consorziate siano in possesso della suddetta certificazione.

In caso di Consorzio per poter usufruire di detta riduzione, è necessario che il Consorzio medesimo sia in possesso della suddetta certificazione.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) D.lgs. 50/2016, per poter usufruire di detta riduzione, è necessario che tutte le imprese che costituiscono il GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione.

La cauzione potrà essere costituita nelle modalità previste dall'art. 11 del presente Disciplinare.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Adisu Puglia, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici), nonché di una aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Adisu Puglia;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice dei contratti pubblici in favore dell'Adisu Puglia.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

1. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
2. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
3. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
4. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione dell'appalto, mentre quello dell'aggiudicatario resterà vincolato e dovrà rimanere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure

di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Adisu Puglia.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Amministrazione appaltante, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni lavorativi dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione anche se non è ancora scaduto il termine di validità della stessa.

La predetta cauzione copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e nel caso di dichiarazioni mendaci, anche rese dall'impresa ausiliaria (art.89, comma 1 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

C 1) La fideiussione o la polizza relativa al deposito cauzionale provvisorio di cui sopra dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti.

In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

D) PATTO D'INTEGRITÀ, debitamente sottoscritto con firma digitale predisposto dall'Adisu Puglia.

La sottoscrizione, in caso di partecipazione di soggetti con identità plurisoggettiva, andrà effettuata secondo le modalità meglio chiarite a riguardo della cauzione provvisoria.

E) RICEVUTA DI VERSAMENTO DI PARTECIPAZIONE, richiesto a pena di esclusione, del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, determinato in linea con le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del giorno 19/12/2018.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00 (centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara telematica.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 206.

F) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO PER L'IMPOSTA DI BOLLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, utilizzando il modello F23, previsto dall'Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell'atto o documento: Anno pubblicazione bando e CIG - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica/Bollo su offerta economica. Presentazione del file contenente la scansione del F23 debitamente elaborato secondo le modalità di pagamento - per cassa o on line - previste dalla legge, pena la segnalazione all'Agenzia dell'Entrate per l'irrogazione della relativa sanzione.

G) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, presso le sedi indicate al precedente articolo 8, rilasciata dall'Adisu Puglia secondo quanto prima esplicitato nel presente disciplinare.

La documentazione di cui ai precedenti punti deve essere presentata completa in ogni sua parte dalle imprese singole, raggruppate/consorziate, nel pieno rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare e previa apposizione di firma digitale valida del dichiarante.

L'Adisu Puglia, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva, se necessario, di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE DA PRODURRE NELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

Documenti da allegare in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale

Nei casi di cui all'art. 110, del Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.L. n. 32/2019,

convertito nella Legge n. 55 del giorno 14 giugno 2019:

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, l'Adisu Puglia, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Adisu Puglia a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

(ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata)

nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 - quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

ARTICOLO 20 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'operatore economico, **pena esclusione**, nella sezione, "Caricamento lotti" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nel campo del foglio denominato "Relazione tecnica" dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel

rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

- a) **Relazione tecnico descrittiva**, con la quale il concorrente evidenzia le proprie proposte per l'esecuzione dell'appalto e ritenute necessarie a garantire la corretta esecuzione dei lavori nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Progetto esecutivo.

La relazione offerta in ordine alla realizzazione dei lavori oggetto di gara, redatta è costituita da un elaborato tecnico, in formato A4, della lunghezza massima di 30 facciate, indice escluso, intendendosi tale numero riferito al progetto tecnico di realizzazione dei lavori (qualora venga prodotto un documento più lungo ed articolato la Commissione limiterà il proprio esame alle prime 30 facciate).

Nel conteggio delle pagine non rientrano, invece, le schede tecniche di prodotti/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione dei lavori che ogni concorrente allegherà al fine di illustrare tecnicamente le migliorie proposte.

Con la relazione tecnico descrittiva i partecipanti alla gara illustrano, in maniera particolareggiata le modalità esecutive in riferimento ai criteri e sub-criteri di seguito meglio illustrati. Si suggerisce, per una migliore e più immediata leggibilità e comprensione del documento, che l'offerta tecnica venga redatta in capitoli, paragrafi e punti – a cui corrispondono gli elementi di valutazione indicati nel presente paragrafo.

- b) **Modello “Migliorie e voci aggiuntive”** da inserire nella Busta Tecnica con le migliorie proposte. Le stesse devono essere analiticamente riportate in dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, da prodursi preferibilmente utilizzando il predetto Modello, con la quale il concorrente riporta, in luogo di quanto previsto in progetto alla voce “n. ordine tariffa” un'analogha lavorazione, quale voce aggiuntiva, contraddistinta con un nuovo “n. ordine tariffa” desunta dal Computo Metrico Estimativo e dall'Elenco Prezzi.

Per le voci aggiuntive, non previste in progetto, il concorrente, con le medesime modalità di cui sopra, indicherà qualitativamente la lavorazione che intende eseguire senza alcuna indicazione di natura economica.

La sottoscrizione del predetto Modello, in caso di partecipazione di soggetti con identità plurisoggettiva, andrà effettuata secondo le modalità meglio chiarite a riguardo della cauzione provvisoria.

Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione all'offerta tecnica sarà di 70 (settanta) punti.

Il concorrente è tenuto a indicare analiticamente nell'offerta tecnica le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi (fermo, a riguardo, l'onere di verifica e valutazione in capo all'Adisu nel rispetto dei principi di legge).

Tale indicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere adeguatamente motivata e i concorrenti dovranno allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Tutti gli elementi che compongono l'offerta tecnica non dovranno contenere, **pena l'esclusione**, alcun elemento di costo o di prezzo o altra indicazione suscettibile, direttamente o indirettamente, di valutazione economica e/o temporale, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso nell'ultima pagina dal titolare o legale rappresentante del concorrente.

Tutte le lavorazioni e le forniture proposte nell'offerta tecnica devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Tutte le proposte che il concorrente indicherà nell'Offerta tecnica, accessorie, migliorative e complementari all'appalto, si intenderanno in ogni caso senza oneri economici a carico dell'Adisu Puglia e diventeranno parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica ovvero i documenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande, mentre per i raggruppamenti già costituiti solo dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, mentre in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che andranno a costituire il consorzio medesimo.

L'offerta tecnica potrà essere firmata anche da un procuratore del soggetto concorrente e in tal caso andrà allegata, pena l'esclusione, la relativa procura notarile.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto con l'obbligo dell'aggiudicatario di eseguire i lavori oggetto del presente appalto conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione presentata in sede di gara.

La Commissione giudicatrice nominata dall'Adisu Puglia con Determinazione del Direttore Generale, ai sensi dell'art.77, del Codice dei contratti pubblici, provvederà ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nelle successive tabelle, secondo quanto descritto nel successivo art. 13.

Con l'offerta tecnica i partecipanti alla gara illustrano, in maniera particolareggiata le modalità

esecutive ed in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa sviluppata con riferimento ai criteri e sub-criteri di seguito meglio illustrati.

ARTICOLO 21 – CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà inserire nella sezione, “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” e attraverso l'apposito Modello :

- 1) nel campo denominato “valore offerto” l'indicazione della percentuale unica di sconto sul costo totale dell'appalto fissato a base d'asta di € 3.504.000,00 al netto degli oneri della sicurezza e Iva,
- 2) i costi della sicurezza aziendale nell'apposito campo;

In caso di discordanza tra quanto indicato nel Modello e quanto trascritto a portale, prevarrà il valore più favorevole per l'Adisu Puglia. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole per l'Adisu Puglia.

Il concorrente nella propria offerta economica deve riportate obbligatoriamente , pena esclusione, l'indicazione dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Offerta Economica dovrà essere redatta in lingua italiana sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti.

Nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'offerta economica dovrà avere, **a pena di esclusione**, una validità minima almeno pari a 360 (trecentosessanta) giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due cifre decimali.

Le cifre decimali ulteriori non verranno considerate (pertanto non si procederà ad arrotondamento).

Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione di gara all'offerta economica sarà di 30 (trenta) punti.

Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, non devono recare correzioni.

Nel caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente o temporaneamente raggruppate, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

ARTICOLO 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto e all'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Il punteggio massimo totale è pari a 100, ottenibile sommando il punteggio complessivamente ottenuto per l'offerta tecnica, riparametrato a 70 (settanta) punti, a quello dell'offerta economica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione all'offerta tecnica sarà di 70 (settanta) punti, da assegnare secondo i criteri e sub criteri qui di seguito illustrati.

Nella colonna identificata con la lettera D sono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T sono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi ed oggettivi.

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione	Punti D	Punti T
1	PROPOSTE MIGLIORATIVE OPERE ARCHITETTONICHE	20			
1.1	Migliorie degli elementi/materiali di finitura tecniche di recupero proposti in progetto con particolare riferimento agli elementi d'epoca.		Proposte migliorative che aumentano la qualità ed il pregio del contesto attraverso la scelta di prodotti ecosostenibili e compatibili con la tutela del fabbricato ex Lege 42/2004 smi	10	D
1.2	Elementi e materiali che migliorano l'efficienza dell'involucro edilizio.		Proposte migliorative che mirano alla riduzione delle spese di gestione e di manutenzione	10	D
2	PROPOSTE MIGLIORATIVE IMPIANTISTICHE	20			
2.1	Installazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei flussi energetici che consenta l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie		Completezza della proposta e standard qualitativi e tecnologici proposti	10	D

	dell'edificio e degli impianti termici (BACS – Building Automation and Control System).				
2.2	Impianti più ecosostenibili in termini di riduzione dei consumi, sanificazione degli ambienti e costi di gestione.		Grado di efficienza e completezza delle proposte	10	D
3	SICUREZZA, AMBIENTE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILITA' SOCIALE	10			
3.1	Possesso alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte della Certificazione sul Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi di certificazione accreditati.		Possesso certificazione OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018	3	T
3.2	Possesso alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte della Certificazione sul Sistema di gestione ambientale		Possesso certificazione UNI EN ISO 14001	3	T
3.3	Possesso alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte della Certificazione sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione		Possesso Certificazione UNI ISO 37001	2	T
3.4	Possesso alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte della Certificazione sulla Responsabilità sociale dell'impresa		Possesso Certificazione SA 8000	2	T
4	SERVIZI SUCCESSIVI ALL'ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE	20			
4.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria sia programmata che a richiesta, degli impianti tecnologici (elettrici, meccanici, idrico fognanti, ecc.). Le caratteristiche minime delle prestazioni offerte devono essere conformi alle prescrizioni del Piano di manutenzione, facente parte del progetto esecutivo, ed al relativo Programma degli interventi.		Durata e caratteristiche del servizio offerto e modalità a garanzia (ad esempio fidejussione dell'importo, ecc.)	10	D
4.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria sia programmata che a richiesta, del manto di copertura, delle impermeabilizzazioni, delle lattonerie, dei canali, degli elementi strutturali, delle pareti divisorie, dei pavimenti, dei rivestimenti, degli intonaci e di tutti i manufatti edili in genere e dei materiali di finitura. Le caratteristiche minime delle prestazioni offerte devono essere conformi alle prescrizioni del Piano di manutenzione,		Durata e caratteristiche del servizio offerto e modalità a garanzia (ad esempio fidejussione dell'importo, ecc.)	10	D

	facente parte del progetto esecutivo, ed al relativo Programma degli interventi.				
--	--	--	--	--	--

Il punteggio attribuito dalla Commissione per le valutazioni discrezionali (D) sarà ottenuto moltiplicando il valore massimo indicato in tabella, per un valore compreso tra zero ed uno, che sarà determinato dalla Commissione mediante giudizi di merito basati sulla griglia di valutazione che segue:

Giudizio attribuito	Punteggio attribuito
OTTIMO	Pmax
DISCRETO	Pmax *0,75
BUONO	Pmax *0,50
SUFFICIENTE	Pmax *0,25
INSUFFICIENTE	Pmax *0,0

Il punteggio da attribuire a ciascun concorrente per ciascun criterio sarà ottenuto come media dei punteggi attribuiti per ciascun criterio dai membri della commissione.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma aritmetica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

Si precisa che in tutti i calcoli di gara, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a cinque e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a cinque.

Non si procederà a riparametrazione nel caso di unica offerta presentata e/o ammessa.

Nel caso in cui non venga assegnato ad alcuno dei concorrenti il punteggio massimo di 70, si procederà alla riparametrizzazione nel modo seguente:

- all'Operatore economico che avrà conseguito il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 70 punti;
- agli altri punteggi proporzionali a quelli conseguiti, secondo la seguente formula

Punteggio qualità O.E. considerata = $70 \times P / P_{max}$

P = punteggio assegnato all'O.E.

Pmax = miglior punteggio assegnato

La valutazione si deve comunque considerare quale collegiale da parte della commissione.

MODALITA' ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (massimo 30

punti)

Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 30 punti su 100) sulla base della seguente formula non lineare indipendente utilizzata nella discrezionalità della Stazione appaltante (CdS 28/10/2019 n. 7389).

$$PE = x * \left[1 - \left(\frac{1}{(\text{sconto}\%)^n * K + 1} \right) \right]$$

dove:

- PE: è il punteggio economico dell'operatore in esame,
x: è il punteggio massimo dell'offerta economica (30 punti),
sconto%: è lo sconto percentuale dell'operatore in esame,
k: 0,001
n: 4

Per il calcolo del punteggio deve comunque considerarsi la formula sopra esposta per cui nel sistema telematico si procederà mediante apposito foglio di calcolo elettronico contenente la giusta indicazione della formulazione di calcolo del punteggio.

A questo punto la Commissione di gara procederà alla somma dei punteggi ottenuti complessivamente per l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Le risultanze daranno luogo alla graduatoria finale di gara.

PROCEDURA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Adisu.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d'appalto, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Restando salvo quanto previsto nell'art. 1 del presente Disciplinare di gara, l'Adisu si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio

di congruità e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà a richiedere una ulteriore offerta migliorativa e, ove necessario, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Adisu né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 360 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione, nei termini e/o nel rispetto delle modalità e/o forme previste dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

ARTICOLO 23 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'Adisu, e per essa il Seggio di gara, in seduta pubblica, in luogo, data ed orario di apertura delle offerte di gara che saranno resi noti, con anticipo di almeno 48 ore rispetto a quanto stabilito, mediante avviso pubblicato sulla piattaforma telematica Regionale EmPULIA, procederà (di seguito si riportano le varie fasi procedurali della gara):

a) Prima fase (prima seduta pubblica anche in modalità telematica).

Nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati per il tramite della piattaforma EmPULIA, si riunirà il Seggio di gara presieduto da un Dirigente dell'Amministrazione, in veste di Presidente.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate), saranno ammessi a partecipare tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara oppure loro incaricati.

I legali rappresentanti o loro incaricati, purché muniti di procura, potranno chiedere di riportare dichiarazioni a verbale.

Prima dell'avvio delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio provvederà ad accertare la presenza e l'identità delle persone legittimate a rappresentare l'impresa specifica.

Nell'ipotesi venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti.

Durante la seduta, si procederà:

- alla verifica della tempestività, in linea con i termini di gara, dell'arrivo delle offerte telematiche;
- all'apertura telematica della "Busta documentazione" di tutte le offerte pervenute;
- a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ad esaminare la conformità della suddetta documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare, nonché alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- all'ammissione al prosieguo della gara delle imprese in regola con la suddetta documentazione.

Nel corso dell'esame del contenuto della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, l'Adisu Puglia assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. (rif. art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici)

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

L'amministrazione pubblicherà, sul profilo del committente, sezione "amministrazione trasparente" – "Bandi di gara", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'atto che determinerà le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito della verifica della sussistenza del requisito di capacità economica previsto dal bando di gara e, infra, dal presente disciplinare.

b) Seconda fase (seduta pubblica e seduta riservata anche in modalità telematica)

Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sarà individuata la Commissione Giudicatrice, di cui si procederà a pubblicare, successivamente alla nomina, la composizione e i curricula dei suoi componenti la quale, in seduta pubblica anche telematica, procederà alla presenza del Presidente del seggio di gara, all'apertura della busta "Tecnica" ed alla elencazione dei documenti ivi contenuti, presentate dalle ditte ammesse al prosieguo, al solo fine di verificare il contenuto dei documenti presentati.

Successivamente la Commissione Giudicatrice, proseguirà le operazioni di gara, in una o più sedute in forma riservata, per l'esame di merito delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi,

secondo i criteri e la procedura descritta ai precedenti articoli.

La Commissione procederà altresì alla riparametrazione dei punteggi secondo le indicazioni di cui al presente Disciplinare di gara, nonché individuerà gli operatori economici concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento, sempre prevista all'art. 13, e ne darà apposita comunicazione al Rup allo scopo di consentire gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, nelle modalità del comma 2 bis dello stesso articolo di legge.

Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice sulla valutazione dell'offerta tecnica è insindacabile.

c) Terza Fase (seduta pubblica anche in modalità telematica)

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma di Empulia), il Presidente del seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- alla comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione;
- alla non ammissione alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) delle Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento qualità/offerta tecnica, pari ad almeno 42 punti, prima della riparametrazione del punteggio come innanzi indicata;
- all'apertura delle offerte economiche nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite la piattaforma di Empulia. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto (30 punti) all'impresa che avrà offerto il prezzo più basso e, alle altre, punteggi inversamente proporzionali;
- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo, si stilerà la graduatoria di gara e si individueranno eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/2016, per le quali saranno avviate le verifiche e sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi primo in graduatoria. Nel caso in cui le predette verifiche diano esito positivo, ne verrà data formale comunicazione a tutti i concorrenti ammessi.

Si precisa che tutti i calcoli di gara, inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte apparentemente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a cinque, e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a cinque.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi assegnati ai singoli elementi di valutazione e la cui

offerta non sia stata considerata non affidabile nell'ambito dell'eventuale procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte.

Al termine del proprio lavoro, la Commissione Giudicatrice trasmetterà al Rup il verbale conclusivo contenente, tra l'altro, l'indicazione dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria di merito, con la formulazione della proposta di aggiudicazione.

d) Quarta fase (eventuale) – anomalia dell'offerta.

Qualora, nel solo caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 6, del medesimo articolo, il Presidente del seggio di gara e la Commissione Giudicatrice chiudono la seduta pubblica e ne danno comunicazione ai presenti ed al Rup.

La procedura sarà condotta secondo quanto indicato nel successivo art. 25 del presente disciplinare

ARTICOLO 24 - ESAME EVENTUALE SITUAZIONE DI CONTROLLO EX ART. 2359 C.C.

Qualora un concorrente abbia dichiarato una situazione di controllo ex art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", dovrà allegare alla documentazione di gara a pena di esclusione, una busta con la dicitura "Documenti Rapporto Controllo ex art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", contenente al suo interno la documentazione utile a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi della disciplina vigente.

La Commissione giudicatrice escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale; la verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nel caso in cui l'Adisu rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

ARTICOLO 25 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Commissione giudicatrice individuerà, prima delle operazioni di riparametrazione del punteggio,

le offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, valutando la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi all'offerta tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla disciplina di gara.

Ai sensi del comma 3 del predetto art. 97, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito nella Legge n. 55 del giorno 14 giugno 2019, il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 in parola.

In tal caso il seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Rup, che procede, con il supporto e avvalimento della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, alla richiesta delle relative spiegazioni.

Si inviterà quindi, il concorrente a fornire, entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima, e in particolare con riferimento all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi, le forniture o dei servizi proposti dall'offerente, e quant'altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.

Il Rup, unitamente alla Commissione giudicatrice, esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga ancora sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Si precisa che potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito.

L'Adisu Puglia escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del Codice dei contratti pubblici rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di

cui all' articolo 23, comma 14 del Codice dei contratti pubblici.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Adisu qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa, in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'Adisu Puglia, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

L'Adisu esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

La Commissione giudicatrice, all'esito della procedura di verifica delle offerte anomale, procederà a operare la riparametrazione dei coefficienti nella modalità prima descritta.

ARTICOLO 26 – SICUREZZA

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e in particolare a quello della redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi ai lavori in oggetto così come descritti ed illustrati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo.

L'Offerente è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni che l'Adisu ha definito nel PSC;
3. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
4. ad informare immediatamente il Committente ed il Coordinatore della Sicurezza in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le

incombenze prescritte dalla legge;

6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornite dalla Committenza. In tal riguardo dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Agenzia.

7. Ad adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi (degenti, visitatori...)

ARTICOLO 27 - ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Il Responsabile del Procedimento verificata la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice nonché gli atti da questa prodotti, provvederà all'aggiudicazione della gara mediante apposita Determinazione, efficace solo in seguito di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall'art. 80 del Codice dei contratti, oltre ai requisiti di carattere economico finanziario e di natura tecnico organizzativa previsti nel presente Disciplinare.

Dopo le verifiche effettuate sui requisiti generali e speciali, l'aggiudicatario, perentoriamente entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Adisu, dovrà produrre, prima della stipula contrattuale, la seguente documentazione:

- Garanzia fideiussoria definitiva, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all'art. 11 del Capitolato speciale di appalto;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile per le attività oggetto di appalto per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.
- Comunicazione prevista dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla

tracciabilità dei flussi finanziari;

Eventuale originale o copia conforme del contratto di avvalimento sottoscritto tra l'ausiliario e l'ausiliato (unicamente qualora un concorrente abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016);

Eventuale originale o conforme del contratto di subappalto al Responsabile unico del procedimento, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate

in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario, atto di costituzione del Raggruppamento e/o del Consorzio, risultante da scrittura privata autenticata;

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'elenco dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, ai fini della verifica dell'inesistenza delle situazioni di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'Adisu provvederà a richiedere alla Prefettura competente, per il tramite della BDAP, le informazioni riservate di cui alla vigente normativa antimafia e agli organi competenti il Documento unico di regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra o nel caso di presentazione della stessa oltre il termine sopra specificato, l'Adisu aggiudicherà l'affidamento in favore dell'Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale, fatto salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare all'Adisu per la ritardata esecuzione dei Lavori.

Resta salva la disciplina di interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara e risultanti in graduatoria finale, ai sensi di quanto previsto al I comma dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici.

In seguito alla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, e comunque non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di trasmissione di detta comunicazione a tutti i concorrenti, l'Adisu procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica, di contenuto del tutto conforme allo schema di contratto e al capitolato speciale di appalto

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali conseguenti, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 1 quotidiani nazionali e su n. 1 quotidiani locali ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.a) del DM MIT 2/12/2016.

In caso di mancata stipula del contratto entro i termini stabiliti per fatto dell'aggiudicatario

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

ARTICOLO 28 - CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta e non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Adisu Puglia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

L'Adisu, e per essa il Seggio di gara, potrà richiedere tramite EmPULIA, ad ogni concorrente che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA".

I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo Pec, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale, alla richiesta di integrazione, nei termini ivi indicati, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta";

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

In caso di richiesta di regolarizzazione appena descritta, il Seggio di gara si aggiornerà ad una nuova seduta per le determinazioni da assumere.

Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara il/ concorrente/i che non abbia/no adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risulti/ino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice dei Contratti e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".

Si fa presente, comunque, che ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice dei Contratti, il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito di tali verifiche il Seggio di gara provvede a comunicare al Rup l'esistenza degli estremi per l'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Il Rup provvederà ad effettuare l'esclusione con proprio provvedimento, anche ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è facoltà dell'Adisu Puglia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 29 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI.

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Adisu Puglia.

Ai sensi del D. Lgs. n.110/2018, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Adisu Puglia – Agenzia per il Diritto allo studio Universitario con sede in Bari in Via Giustino Fortunato 4/g.

Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente potrà allegare all'Offerta tecnica ovvero alle giustificazioni prodotte (in caso di offerta anomala) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 dal proprio rappresentante legale, indicando analiticamente e con adeguata motivazione le parti delle stesse eventualmente contenenti "segreti tecnici o commerciali" che intenda non rendere accessibili a terzi.

Tale indicazione dovrà comunque essere adeguatamente motivata e il concorrente dovrà corredare la suddetta dichiarazione di ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Si chiarisce che l'esclusione del diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali"- fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni, motivate e documentate, l'Adisu Puglia consentirà agli altri concorrenti, dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, libero accesso all'offerta tecnica e alle eventuali giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

ARTICOLO 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA.

Sono allegati al Disciplinare di gara, per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Patto di Integrità
- 2) Modello Migliorie e Voci aggiuntive

3) Modello Offerta economica;